Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Analisi sintetica e commento D.L. n.244/2016 pubblicato nella G.U. del 30/12/2016 "Mille proroghe 2017", convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2017, n. 49 supplemento ordinario n.14.

Si evidenziano le norme che trovano applicazione nelle università sottolineando ancora una volta l'ampia portata del provvedimento di fine anno ulteriormente modificato in sede di conversione. Per facilitare la comprensione sono inseriti appositi titoli relativi ai commi in commento.

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013

L'articolo 1, comma 1, con riferimento alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, estende il termine (prorogato fino al 31 dicembre 2017) dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 (1° settembre 2013) alle graduatorie approvate successivamente alla richiamata data. Resta ferma la vigenza delle stesse graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del D.L. 165/2001, corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. 101/2013, ha prorogato al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, vigenti alla data della sua entrata in vigore. Su tale disposizione è successivamente intervenuto l'articolo 1, comma 368, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che ha ulteriormente prorogato l'efficacia delle graduatorie stesse al 31 dicembre 2017. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame completa tale intervento, prevedendo identica proroga per le graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013.

Si rammenta che anche nell'anno 2016 le amministrazioni pubbliche sono state soggette a limitazioni delle assunzioni, le quali hanno impedito di attingere alle graduatorie vigenti. In particolare, l'art. 1, comma 234, della L. 208/2015 ha disposto che, per le amministrazioni statali e territoriali interessate ai processi di mobilità, le ordinarie facoltà assunzionali venissero ripristinate soltanto a seguito della avvenuta ricollocazione, nel corrispondente ambito regionale, del personale interessato alla relativa mobilità. Il decreto del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 ha dettato i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Infine, l'articolo 35, comma 5-ter, del D.lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Assunzioni di personale in determinate amministrazioni pubbliche

Il comma 5 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017:

• il termine per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**, relative alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2009-2012 (di cui all'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008), in specifiche amministrazioni pubbliche, nonché il termine per concedere le relative autorizzazioni alle assunzioni, ove previste (**lettera α**);

Le Amministrazioni alle quali si riferisce la proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono le seguenti:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.lgs. 165/2001. In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente

corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;

- ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della L. 311/2004 per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
- il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. 218/2016.

L'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, ha previsto che le richiamate assunzioni, originariamente relative alle sole cessazioni verificatesi negli anni 2009 e 2010, fossero effettuate entro il 31 luglio 2012. Tale termine è stato oggetto di successive modifiche. In particolare, il D.L. 150/2013 ha sostituito il comma 2, stabilendo che le assunzioni di personale a tempo indeterminato fossero relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e prorogando il termine per le assunzioni al 31 dicembre 2014, successivamente divenuto 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016 ad opera delle modifiche intervenute, rispettivamente, con il D.L. 192/2014 e il D.L. 210/2015.

Il **comma** 7 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, previsti all'articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. 192/2014; viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.

L'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014 (come da ultimo modificato dal D.L. 210/2015), ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014, e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/20085, nonché il termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere, ove previste.

Il successivo comma 4 ha prorogato al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013, relative al Comparto sicurezza e Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al *turn over* per le amministrazioni di cui al sopra richiamato art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale dirigenziale, il *turn over* per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dall'articolo 1, comma 227, della legge di stabilità per il 2016 - lasciata invariata dal comma in esame - non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/2001.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzate dal committente

Il **comma 8 dell'articolo 1** proroga al **1° gennaio 2018** il termine di decorrenza del **divieto per le pubbliche amministrazioni** di stipulare **contratti di collaborazione** le cui modalità di esecuzione sono **organizzate dal committente**.

I contratti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sono attualmente disciplinati dall'articolo 2 del D.lgs. 81/2015. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo li definisce come "rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", disponendo che agli stessi, a far data dal 1° gennaio 2016, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 4, primo periodo, dello stesso articolo 2 prevede, tuttavia, che tale disposizione non trovi applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completamento del riordino della disciplina dell'utilizzo, da parte delle pubbliche amministrazioni stesse, dei contratti di lavoro flessibile. Il secondo periodo del comma 4 dispone, altresì, che alle pubbliche amministrazioni

è fatto divieto di stipulare i contratti di collaborazione organizzata dal committente a decorrere dal 1° gennaio 2017. Si veda a questo proposito <u>l'apposita analisi formulata dall'Ufficio Studi</u> sulla questione e in ogni caso la previsione del comma 303 della legge di bilancio per l'anno 2017 che esclude per le università il controllo preventivo per i contratti di cui all'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001.

Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro

L'articolo 3, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone un differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Il comma in esame eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Il **comma 3 octies** introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga** fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l'istituto dell'**indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi**. La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017. Agli oneri derivanti dalla presente proroga, pari, come detto, a 19,2 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante una corrispondente riduzione del fondo per le politiche attive del lavoro.

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è riconosciuta dall'art. 15 del D.Lgs. 22/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. *Jobs act*). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*). L'indennità in esame riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo suddetto e che possiedano almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il predetto evento. L'indennità è corrisposta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari (entro tale limite) alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro ed il predetto evento. La misura dell'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi) ed è pari al 75% del reddito medio mensile così calcolato. Inoltre, essa si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per i periodi di fruizione dell'indennità non sono riconosciuti contributi pensionistici figurativi.

Ricercatori universitari a tempo determinato

L'articolo 4, comma 3, autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2016), con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b", in scadenza prima della medesima data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale (2012, 2013 o attuale).

A tal fine, novella l'art. 1, comma 10-octies, primo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) che, oltre a definire la suddetta data del 31 dicembre 2016, faceva riferimento alle tornate di abilitazione scientifica nazionale indette nel 2012 e nel 2013. Al riguardo, si evidenzia che, parallelamente a quanto disposto con il citato co. 10-octies, il co. 10-septies del medesimo art. 1 del D.L. 210/2015 aveva disposto, novellando l'art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010, che i contratti in questione erano "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016"27 (anche in considerazione del fatto che, nella disciplina previgente alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, per i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b" era prevista la non rinnovabilità).

L'art. 24, comma 3, della L. 240/2010 - come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) - individua due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (tipo a). La seconda consiste in contratti triennali (tipo b) – a seguito delle modifiche introdotte dalla L. di bilancio 2017, non più non rinnovabili – ed è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca (di cui all'art. 51, co. 6, della L. 449/1997 o di cui all'art. 22 della stessa L. 240/2010, il cui art. 29, co. 11, lett. d), ha abrogato la precedente disciplina) di borse postdottorato (o contratti, assegni o borse analoghi in università straniere), ovvero – ai sensi dell'art. 29, co. 5, della stessa L. 240/2010 - di contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005. Il comma 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale – che, ai sensi dell'art. 16 della medesima L. 240/2010, attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori – , ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. La relazione illustrativa faceva presente, al riguardo, che si tratta di un "ulteriore prolungamento del termine" per la proroga dei contratti, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, finalizzato a garantire che il meccanismo di cui all'art. 24, co. 5, della L. 240/2010 possa effettivamente scattare, nelle more degli esiti della tornata per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale avviata con D.D. 1532 del 29 luglio 2016. In relazione alla nuova disciplina introdotta dal comma in esame, si ricorda che nella seduta dell'Assemblea della Camera del 10 febbraio 2016 dedicata all'esame del D.L. 210/2015, il **Governo** aveva espresso **parere favorevole** sull'ordine del giorno 9/3513-A/109, **che – per quanto qui interessa – lo aveva impegnato a chiarire che** l'interpretazione corretta da attribuire al comma 10-octies dell'art. 1 dello stesso D.L. era che (anche) i ricercatori di "tipo b" che **avevano sostenuto le tornate 2012 o 2013** dell'ASN **senza aver conseguito l'abilitazione**, potevano ottenere la proroga del contratto fino al 31 dicembre 2016 **anche se lo stesso contratto era nel frattempo scaduto**.

Il 15 marzo 2016 il MIUR aveva dunque inviato ai rettori e ai direttori generali delle università la nota prot.3672, concernente disposizioni per il reclutamento, nella quale, in esplicita applicazione del citato odg, aveva evidenziato che "in attesa della nuova abilitazione scientifica nazionale, le università possono rinnovare per una durata che non può andare oltre il 31/12/2016 i contratti dei ricercatori di tipo b in scadenza nel corso dell'anno 2016 e prorogare fino alla stessa data quelli già scaduti di coloro che non hanno partecipato o che non hanno ottenuto l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013".

Chiamata dei professori e ricercatori già in servizio presso le università

L'articolo 4, comma 3-bis - inserito durante l'esame al Senato - proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2019 la possibilità per le università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, previa valutazione, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Si ricorda, preliminarmente, che le università possono destinare a tale scopo fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Conseguentemente, proroga (dal 2018) al 2020 il termine a decorrere dal quale le università possono utilizzare fino a metà delle risorse disponibili per coprire i posti di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo b", che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

A tali fini, modifica l'art. 24, comma 6, della L. 240/2010.

Si ricorda che, in base allo stesso **art. 24, co. 6,** della **L. 240/2010**, la possibilità di chiamare nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (di cui all'art. 16, L. 240/2010, per il quale v. scheda art. 4, co. 3) – utilizzando la medesima procedura (di cui al co. 5 del medesimo art. 24, per il quale v. scheda art. 4, co. 3) per l'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di "tipo b" (di cui al co. 3, lett. *b*), del medesimo art. 24, per il quale v. scheda art. 4, co. 3) – è consentita **sulla base della programmazione triennale** e nell'ambito delle **risorse disponibili** per la stessa programmazione.

Validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari

L'articolo 4, comma 5-quinquies, inserito durante l'esame al Senato, estende di ulteriori 2 anni la validità dell'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della disciplina previgente la L. 240/2010, portandola, complessivamente, a 9 anni. A tal fine, novella l'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) che aveva esteso la validità dell'idoneità in questione (dai previgenti 5) a 7 anni dal conseguimento. La disposizione sembrerebbe finalizzata a consentire a coloro che hanno conseguito l'idoneità in base alla L. 210/1998 di poter ancora essere chiamati dalle università ai sensi dell'art. 29, co. 4 e 8, della L. 240/2010.

Al riguardo si ricorda che l'art. 2, co. 1, lett. g), della L. 210/1998, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo40, aveva disposto che i regolamenti per la disciplina delle relative procedure dovevano prevedere che gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia, avevano titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti. In seguito, l'art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento dei professori universitari, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti erano approvati, conservavano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Ancora in seguito, l'art. 29, co. 4, della L. 240/2010 ha disposto che coloro che avevano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario potevano comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della L. 210/1998, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, co. 6, della L. 230/2005. Al contempo, il co. 8 dello stesso art. 29 ha disposto che, ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori da parte delle università, di cui all'art. 18 della stessa L. 240/2010, l'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale, limitatamente al periodo di durata della stessa. Da ultimo, è intervenuto il citato art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

Lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale

L'articolo 4, comma 5-sexies, - inserito durante l'esame al Senato - estende di 30 giorni il termine previsto per la conclusione, da parte delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, del lavoro di valutazione delle domande dei candidati.

A tal fine, richiama l'art. 8, co. 3, del DPR 95/2016 (v. scheda art. 4, co. 3), in base al quale la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura.

Pubblicità degli avvisi e dei bandi del Codice dei contratti pubblici

Il comma 4 dell'articolo 9 proroga l'applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l'affidamento dei contratti pubblici (prevista dall'art. 66, comma 7, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

Si tratta del decreto previsto dall'articolo 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che doveva essere adottato, d'intesa con l'ANAC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. La relazione illustrativa precisa che il decreto, "seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data del 31 dicembre 2016".

Il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la norma interviene sul terzo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) che, nell'ambito delle disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sugli appalti pubblici nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, regola la disciplina da applicare per la pubblicità degli avvisi e dei bandi facendo riferimento al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino al 31 dicembre 2016, ossia nel testo antecedente alle modifiche dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.L. 66/2014. Tali modifiche hanno previsto la soppressione dell'obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra la soglia di rilevanza europea, nonché l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.

Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi

L'articolo 13, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il **limite massimo** – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, **compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità**, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. La norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche. Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:

- componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
- titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2017, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.